



DELIBERA N. 114/19/CSP

**ORDINANZA DI INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'AUTORITÀ DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE (C.F.
00093910420) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI
MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI (DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N. 177 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)**

(CONTESTAZIONE N. 19/18/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 8 maggio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l'articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo";

VISTA la direttiva del 28 settembre 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri sugli "Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177" (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS e, in particolare, l'art. 20 che conferisce al Servizio ispettivo, registro e CORECOM. le funzioni di regolamentazione, di vigilanza, anche attraverso i CORECOM, e sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti



pubblici di cui all'art.41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante “Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 59/17/CONS dell’8 febbraio 2017, recante “Termine di presentazione delle comunicazioni all’Autorità delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’articolo 41, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177”.

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante adozione del «Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”», e, in particolare, l’Allegato A, recante “Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014 e, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, recante “Modifiche al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie per fini istituzionali da parte delle amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici

VISTO l’atto di contestazione n. 19/18/SIR del 19 dicembre 2018, notificato all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale in pari data con prot. AGCOM n. 0236626;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Direttore del Servizio ispettivo, Registro e CORECOM n. 19/18/SIR del 19 dicembre 2018, notificato in pari data, è stata contestata all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, C.F. 00093910420 sede in Ancona, Molo Santa Maria – Porto, Cap 60121, la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.



Dall'esame della comunicazione effettuata dalla parte il 24 settembre 2018 con prot. AGCOM n. 0001562, infatti, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale riferite all'esercizio 2017, è emerso che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha destinato:

- a giornali quotidiani e periodici la somma di € 18.797,76 pari al 100 % del totale delle spese pubblicitarie;

- su emittenti radiofoniche e/o televisive locali: € 0,00;

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrebbe pertanto violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove prevede che le somme che le amministrazioni pubbliche *“destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario) per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale (...)”*.

2. Deduzioni dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico centrale ed approfondimenti istruttori

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con PEC del 18 gennaio 2019 trasmetteva le proprie controdeduzioni all'AGCOM, rappresentando le proprie argomentazioni a giustificazione dei fatti contestati.

In particolare, l'Ente comunicava che le spese effettivamente sostenute in materia di pubblicità istituzionale, contrariamente a quanto comunicato in origine, erano da intendersi di € 3.130,52 su quotidiani e periodici, in quanto erano state erroneamente incluse nel novero delle spese ascrivibili alla pubblicità su quotidiani e periodici tutte le spese sostenute dall'Ente relative a *“progetti europei”*, che *“fuoriescono dal novero della comunicazione istituzionale [...] in quanto sono finalizzate a pubblicizzare non già l'attività dell'Autorità di Sistema Portuale, quanto il progetto europeo di cui questo Ente è uno dei partner”*.

Il totale di spese complessivamente sostenute dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ai fini della pubblicità istituzionale sarebbe quindi di € 3.130,52.

In merito all'assenza di spese destinate a ad emittenti televisivi e radiofoniche locali, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha inteso dichiarare che *“alla luce dell'esigua somma stanziata per la pubblicità legata alle attività istituzionali dell'Ente non connesse a progetti europei, sarebbe stato diseconomico ed inutile, attesa la specificità delle questioni trattate, una diffusione di messaggi pubblicitari televisivi e radiofonici”*.



3. Valutazioni dell'Autorità

Alla luce delle valutazioni effettuate in sede istruttoria, non risultano rispettate le quote destinate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale a favore della pubblicità da effettuarsi su emittenti radiofoniche e/o tv locali.

In via preliminare va considerato che la destinazione delle spese pubblicitarie su un "progetto europeo" deve essere necessariamente subordinata al rispetto delle percentuali di ripartizione indicate dall'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*, rendendo irrilevanti le motivazioni che hanno portato l'Ente a disattendere la corretta ripartizione delle somme pubblicitarie stanziare in ragione dell'adesione a tali progetti, ancorché meritevoli di sviluppo.

In seconda ipotesi, anche volendo escludere dal novero delle somme spese per la pubblicità istituzionale gli importi impegnati per pubblicizzare i cd. "progetti europei", secondo l'interpretazione adottata dall'Ente nella propria memoria difensiva in risposta alla contestazione formale notificata dall'AGCOM, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è comunque responsabile di non aver sostenuto alcuna spesa a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale, tra quelle effettuate, contravvenendo *de facto* al dettato normativo.

Ne deriva che non sussistono fondate motivazioni atte a riconsiderare la contestazione iniziale riguardo le percentuali di somme impegnate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale che pertanto:

- su giornali quotidiani e periodici sono pari al 100 % della spesa;
- su emittenti radiofoniche e/o tv locali sono pari allo 0% della spesa.

Per quanto sopra, non risultano rispettate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale le quote di "almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione Europea".

CONSIDERATO pertanto che, sulla base delle informazioni fornite dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, le quote percentuali indicate dall'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* non risultano rispettate con riferimento all'esercizio finanziario 2017;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunmilaseicentoquarantasei/00) ai sensi degli articoli 41 e 51, comma 2, lett. f), del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La condotta tenuta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di un budget realmente esiguo in termini economici delle somme impegnate per fini di pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'articolo 41 del *Tusmar*, per l'anno di contestazione;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale si è mostrata collaborativa e proattiva nel fornire elementi utili in fase istruttoria;

C. Personalità dell'agente

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate a porre in essere gli adempimenti previsti dal quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la sanzione irrogata – pari al minimo edittale – risulta congrua rispetto alla capacità economico-finanziaria dell'Amministrazione, e non particolarmente afflittiva;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

Che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, C.F. 00093910420, con sede in Ancona, Molo Santa Maria – Porto, ha violato, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, l'articolo 41, comma 1 del *Tusmar*;

ORDINA

Alla predetta Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41 *Tusmar* con riferimento all'esercizio finanziario 2017;

INGIUNGE

Alla citata Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 114/19/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 114/19/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Napoli, 8 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi